



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C. "EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA" CASORATE PRIMO (Pavia)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv) ☎ 02/9056075 – 02/90056139 Fax 02/9056665

e-mail segreteria pvic805008@istruzione.it - segreteria@istitutocomprensivocasorate.it

e-mail D.S. dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it - sito web: www.istitutocomprensivocasorate.it

REGOLAMENTO DI VIGILANZA E ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. 3, sentenza n° 1623/84) e riguarda tutto il personale operante all'interno della scuola (Dirigente, docenti, ATA, assistenti educativi).

DIRIGENTE	<p>Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di adottare misure organizzative di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico, con particolare riguardo all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell'intervallo, all'ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, al mantenimento delle condizioni dell'ambiente scolastico e della disciplina e alla custodia di attrezzature dell'istituto che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo.</p> <p>Il Dirigente scolastico ha solo l'obbligo di fornire misure organizzative in materia, mentre l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente</p>
DOCENTI	<p>La responsabilità -di fatto- ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell'Istituto.</p> <p>Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo2. l'inversione dell'onere della prova. <p>Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, IL DOCENTE STESSO È CHIAMATO A SCEGLIERE LA VIGILANZA.</p> <p>Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.</p> <p>Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.</p> <p>Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.</p>

PERSONALE ATA	<p>Il personale ATA è obbligato alla vigilanza con i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accoglienza e sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche - assistenza all'alternarsi dei docenti nelle classi - sorveglianza durante la ricreazione, con compiti di custodia generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009) - sorveglianza degli studenti che si recano ai servizi igienici, durante le ore di lezione o durante gli intervalli, con capacità di intervento immediato in tutti i casi in cui ne fosse ravvisata la necessità - presidio costante dei corridoi del piano di servizio, secondo le disposizioni fornite dal DSGA, SENZA ALLONTANARSI, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola o per esigenze impellenti di pronto soccorso.
---------------	---

PRE SCUOLA – POST SCUOLA

Fino all'inizio delle lezioni nella scuola primaria e dell'infanzia è previsto il tempo del pre-scuola per gli alunni che utilizzano tale servizio. Il servizio di pre-scuola si svolge nei locali della scuola e l'attività di vigilanza è a carico del personale della scuola (scuola dell'infanzia) e del personale individuato dal Comune di Casorate Primo (scuola primaria).

Il servizio di post-scuola ha inizio al termine delle attività didattiche a fino alle ore 17.30 (scuola dell'infanzia) mentre per la scuola primaria il post scuola è gestito in collaborazione con l'Oratorio Parrocchiale (servizio CAG); la vigilanza è garantita per entrambi i plessi dal personale individuato dal Comune di Casorate Primo.

Il servizio di post - scuola con le modalità previste per la scuola primaria è utilizzato anche per gli alunni della scuola secondaria, dal termine delle attività didattiche (ore 13.47) fino alle ore 17.30, presso la struttura dell'Oratorio Parrocchiale. Il personale individuato dal Comune di Casorate Primo, preleva i ragazzi all'uscita della scuola, li accompagna presso la mensa e, quindi, allo spazio compiti dell'Oratorio.

Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.

VIGILANZA INGRESSO

I docenti sono presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula o nel corridoio l'afflusso degli alunni, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009).

In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al fiduciario di plesso.

Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di sostegno e di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza ed ai fiduciari di plesso che provvederanno alla sostituzione.

VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Direzione, il personale di segreteria, nonché il referente di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o, in casi di estrema urgenza, alla divisione della classe.

In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei docenti titolari di classe (Scuola infanzia e primaria) e del coordinatore di classe (Scuola secondaria di primo grado) predisporre un piano di divisione degli alunni nelle classi vicine. Una copia del piano dovrà essere tenuto in classe e una depositata in Segreteria.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone MAGGIORENNI da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità¹ a seconda delle circostanze.

Tali cautele sono le seguenti:

- a) osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;
- c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale DEVE SOSPENDERE OGNI ALTRA ATTIVITA' per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il referente dei plessi che la classe è senza copertura.

Ovviamente i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono essere segnalati con istanza scritta all'ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

VIGILANZA USCITA

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni devono essere accompagnati al cancello della Scuola dai rispettivi insegnanti, avendo cura di verificare soprattutto per gli alunni piccoli che gli stessi siano ritirati dall'adulto che solitamente espleta questo compito.

In particolare:

1. gli alunni della Scuola dell'Infanzia escono SOLO SE accompagnati dai genitori o da persone MAGGIORENNI munite di delega scritta
2. gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati al cancello dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante, SE IMPOSSIBILITATO A PERMANERE, affida l'alunno al collaboratore scolastico che sollecita telefonicamente il genitore. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla

¹ Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono

- responsabilità dirigenziale
- responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie
- responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente
- responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiali e arredi
- responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate

vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

3. gli alunni che usufruiscono della scuolabus (scuola primaria) sono affidati all'incaricato comunale (persona delegata) da un collaboratore scolastico.
4. gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso e, se in possesso di autorizzazione, raggiungono autonomamente la propria abitazione; in caso contrario vengono affidati a un genitore o all'incaricato comunale di riferimento che li accompagna in mensa e, successivamente, all'oratorio per lo SPAZIO COMPITI.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico per la dimenticanza in classe di materiale scolastico o personale.

VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. L'utilizzo dei laboratori è regolamentato da specifiche disposizioni redatte dal responsabile dell'aula e affisse all'interno di ogni laboratorio che devono essere osservate da chiunque vi acceda con le classi.

Durante le ore di laboratorio o di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, strumenti, materiali non idonei. L'utilizzo dell'aula ginnica (scuola primaria) è consentito unicamente per attività di corpo libero e per giochi con palloni in gommapiuma.;

E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi.

VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO

Mensa (scuola primaria)

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.(CCNL2006-2009; DLGS n° 59 del 19 febbraio 2004,art.7 comma 4 e Circolare n°29 del 5 marzo 2004).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo.

In ogni caso gli insegnanti non devono consentire ai propri alunni di recarsi in mensa da soli.

Inoltre i docenti e gli alunni non sono autorizzati a svolgere operazioni di servizio, di riordino, ad esclusione del solo proprio piatto, e di pulizia.

Nessun docente o collaboratore scolastico o genitore, se non previamente autorizzato dalla Direzione, ha accesso ai locali della refezione.

Ricreazione/intervallo

Durante la ricreazione la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno (massimo due per volta) e sorvegliati dai collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza anche i bagni.

Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti; i docenti della scuola dell'infanzia, in particolare, avranno cura di mantenere dai bambini una distanza minima, che consenta l'intervento pronto e immediato allo scopo di prevenire cadute dai giochi attrezzati o iniziative repentine e non controllate.

Gioco

Il gioco va SEMPRE inteso come momento educativo e la scelta dello stesso è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.

E' vietato consentire agli alunni giochi pericolosi che possano arrecare danno a se stessi o ad altri (ad esempio, lancio di QUALSIASI oggetto, gioco a palla o corsa all'interno degli edifici).

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di intervenire per sospendere lo svolgimento di un gioco ritenuto pericoloso.

VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono ad esercitare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose.

All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità.

In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei Collaboratori Scolastici per il controllo della classe lasciata eventualmente scoperta.

Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in modo che sia possibile consultare il medico di famiglia.

Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza.

Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta affidato al docente in infermeria/aula medica.

Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato; tempestivamente, l'incaricato delle sostituzioni o la segreteria, provvedono a individuare un docente sostituto che vigili sulla classe lasciata scoperta dal collega che assiste l'infortunato.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante o dal personale di segreteria:

- telefonicamente per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e sottoscritta sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio, da consegnare in Segreteria in giornata.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente (scuola dell'infanzia e primaria) e ogni coordinatore di classe (scuola secondaria) tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro o dei telefoni cellulari dei genitori, o di un parente per intervenire prontamente nelle situazioni di emergenza.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante.

I docenti controllano che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario provvedono al ritiro degli stessi per verificare, presso la segreteria, il possesso da parte dell'alunno dell'autorizzazione all'autosomministrazione..

VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita SOLO PER GRAVI MOTIVI. In tal caso i genitori o altra persona maggiorenne da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenti in possesso di delega e documento di riconoscimento.

E' evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia.

I Collaboratori Scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento.

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. La normativa di riferimento recepisce le linee guida contenute nella C.M. n° 291/1992 e ss. mm. ii.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori individuato in base al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti)
- le soste intermedie (controllo dei presenti)
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie)
- la navigazione
- percorsi su sentieri
- percorsi nel traffico urbano
- pernottamenti
- la visita a monumenti, musei, mostre ...

VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI CON DIVERSE ABILITA'

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

In conclusione, l'Istituzione scolastica ha il dovere, attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati.

L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

L'inosservanza, totale o parziale, delle suddette disposizioni individua l'omissione dei doveri connessi alla funzione di riferimento (docente o non docente) e stabiliti contrattualmente (responsabilità disciplinare).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

VIGILANZA E CUSTODIA DI OGGETTI PERSONALI

Il personale della scuola è impegnato a garantire la massima cura negli adempimenti relativi alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni, come si evince da quanto esposto precedentemente.

Non è possibile pertanto assicurare la sorveglianza degli oggetti lasciati incustoditi dagli alunni (materiale scolastico, cellulari, dispositivi di riproduzione audio, accessori o altri oggetti personali) e delle biciclette (il cortile è chiuso ad estranei ma non è possibile per il personale della scuola associare ogni bicicletta al legittimo proprietario).

Si ribadisce quindi che la responsabilità della custodia di ogni oggetto personale introdotto nell'edificio o nelle sue pertinenze è unicamente a carico degli alunni e delle loro famiglie.

DIVIETI RIGUARDANTI I GENITORI E GLI ALUNNI

1. Ai genitori è vietato l'accesso alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche: per eventuali comunicazioni verbali urgenti ai docenti o ai propri figli si dovrà utilizzare il tramite del collaboratore scolastico in servizio in portineria.
2. Non è consentito l'accesso dei bambini nei locali della scuola durante i colloqui/riunioni pomeridiane con gli insegnanti.
3. Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati **solo all'uso personale** degli alunni che li hanno portati.
4. Agli alunni non è consentito portare a scuola alimenti confezionati in casa e da offrire ai compagni, anche in riferimento alla normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari).

Motivazioni del divieto:

- i dolci o altri cibi (es. pizzette) o bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni;
- non presentano etichette che determinino la composizione dell'alimento, il suo valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza;

Quindi, in caso di festeggiamenti in classe, **autorizzati dall'insegnante (che se ne assume totalmente la responsabilità)**, eventuali dolci o altri alimenti devono essere prodotti in stabilimenti registrati, presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta e data di scadenza leggibile.

Casorate Primo, 03/11/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela SCLAVI)